

Rep. N.14331

PROVINCIA DI LIVORNO

*** **

CONVENZIONE PER LA DISPONIBILITA' DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO E GESTITI DALLA SOCIETA' COSIMO DE' MEDICI SRL E PRECISAMENTE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT", E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIOVANNI per LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI PORTOFERRAIO/ELBA.

T R A

- la Provincia di Livorno, con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 4, in persona del suo rappresentante Ing. Barbara Moradei, Responsabile del Servizio Edilizia e Manutenzioni, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto della Provincia di Livorno n. 148 del 28/10/2016;
- il Comune di Portoferraio in persona del suo rappresentante Arch. Mauro Parigi giusta la nomina con Decreto Sindacale prot. n. 34229 del 31.12.2016 quale Dirigente Area 3, nato a Livorno il 12.03.1954 e residente per la carica presso il Comune di Portoferraio;
- la Cosimo De Medici S.r.l. con sede in Portoferraio

(Li), Calata Mazzini, 37, C.F. e P. I.V.A. 01327750491, in persona del suo Presidente Campidoglio Vittorio, nato a Mannendorf ,Zurigo - CH - il 31 luglio 1963 e giusta la nomina Verbale Assemblea dei Soci del 14 aprile 2016

PREMESSO

- che il Comune di Portoferraio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 marzo 2000, ha costituito, con atto di rep. n. 45.380 del 28 aprile 2000, la società Cosimo de' Medici, società a responsabilità limitata, finalizzata alla gestione di servizi pubblici comunali, di cui attualmente il Comune stesso è l'unico socio;
- preso atto che, con atto registrato al n. 90 del Registro delle Scritture Private del Comune di Portoferraio, lo stesso ha concesso in affidamento alla Cosimo de' Medici SRL la gestione degli impianti sportivi comunali tra cui, in particolare, il Palazzetto dello sport (Palestra Monica Cecchini) e gli impianti sportivi di San Giovanni;
- vista la corrispondenza intercorsa con il Comune di Portoferraio, in particolare le email del 7.12.2017, 12.12.2017 e 18.12.2017 ,conservate agli atti d'ufficio che, nelle more di approvazione del nuovo regolamento tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi di

proprietà comunale e gestiti dalla Cosimo de Medici SRL, ha concordato con questa Amministrazione la tariffa oraria di euro 15,00 onnicomprensivi;

- preso atto che, con la suddetta corrispondenza viene stabilito che detta tariffa oraria sarà applicata, in riferimento all'utilizzo effettivo degli impianti sportivi, sia per l'anno scolastico in corso (2017/2018) che per quello successivo (2018/2019);

- ravvisata la necessità, esplicitata da questa Amministrazione e accolta dal Comune di Portoferraio nelle sopraccitate email, di utilizzare, da parte degli alunni dell'I.T.C. "Cerboni", il "Palazzetto dello Sport" e, da parte degli studenti dell'ISIS Foresi-Brignetti, gli impianti sportivi di San Giovanni che, come descritto in narrativa, sono gestiti dalla Cosimo de' Medici SRL

con il presente atto si conviene e si

STIPULA

quanto segue:

ART. 1

La Cosimo De' Medici S.r.l., come sopra rappresentata, consente l'utilizzo all'Amministrazione Provinciale di Livorno, della disponibilità delle strutture sportive, di proprietà del Comune di Portoferraio, concesse in gestione alla Cosimo De Medici S.r.l, e precisamente il

“Palazzetto dello Sport”, sito in Portoferraio, Via Pilade del Buono, ivi compreso il campo da gioco, uno spogliatoio e servizi igienici, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al Fg. 5 della particella n. 301 e gli impianti sportivi di loc. San Giovanni siti in Portoferraio, e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al FG. 12 della particella 796.

ART. 2

Le parti dichiarano che l'utilizzo delle suddette strutture sportive è riservato allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Portoferraio.

La presente convenzione in particolare è diretta a regolare i rapporti relativi all'utilizzo effettivo dei citati complessi sportivi per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; la scadenza è pertanto fissata al 10 giugno 2019. Gli Istituti Scolastici Superiori di 2° grado, come previsto dalla normativa vigente in materia, entro la data che ogni anno viene stabilita con apposita circolare ministeriale che indica la chiusura delle preiscrizioni, per l'anno scolastico successivo, dovranno formalizzare se dare conferma o proporre modifiche degli spazi utilizzati nell'anno scolastico precedente, al fine di consentire la stesura

di un calendario complessivo provvisorio delle assegnazioni. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale recepire il numero delle preiscrizioni e conseguentemente il numero di ore di educazione fisica "curricolare" da garantire. Qualora venisse riscontrata un'esigenza scolastica diversa da quella provvisoriamente segnalata, i suddetti Istituti, come previsto dalla normativa vigente in materia, entro la data che ogni anno viene stabilita con apposita circolare ministeriale che indica la chiusura delle iscrizioni, potranno proporre modifiche per la stesura dei calendari definitivi. Le parti annualmente verificheranno congiuntamente l'effettivo bisogno di spazi sportivi delle scuole anche in relazione ad eventuali variazioni della popolazione scolastica.

ART. 3

La Cosimo De' Medici S.r.l. si impegna a fornire i servizi di apertura e chiusura delle strutture, custodia e pulizia, garantendo nel contempo la funzionalità e l'efficienza delle attrezzature presenti. Resta inteso che le strutture dovranno essere debitamente riscaldate nel periodo invernale a cura e spesa della Cosimo De' Medici S.r.l., alla quale fanno altresì esclusivo carico le spese per consumo di acqua, energia elettrica e prodotti per riscaldamento.

ART. 4

Le parti concordano sul costo orario di euro 15,00 onnicomprensivo che, moltiplicato per le ore di effettivo utilizzo della struttura sportiva, determinano il canone annuale specifico per ciascun anno scolastico. L'importo così definito è comprensivo, oltre che dell'IVA, di tutte le spese relative alle forniture di gas, energia elettrica, acqua e riscaldamento e verrà corrisposto, da parte dell'Amministrazione Provinciale, in due soluzioni e precisamente la prima entro i primi giorni del mese di dicembre e la seconda entro i primi giorni del mese di maggio dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 5

La presente convenzione, con la quale la Cosimo De Medici S.r.l. concorda con la Provincia di Livorno l'utilizzo delle sopra citate strutture sportive, è condizionata nella sua efficacia dal permanere degli effetti derivanti dai disposti della convenzione rep. n°2197/2.3.2006 in essere tra il Comune di Portoferraio e la Cosimo De Medici S.r.l. per la gestione della strutture sportive o dai disposti del rinnovo della stessa fra dette parti successivamente intervenuto.

L'eventuale rinnovo del rapporto non potrà verificarsi tacitamente.

ART. 6

Le parti concordano sul corrispettivo annuale a carico della Provincia di Livorno, come determinato ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, a seguito di presentazione della relativa fattura.

ART. 7

La società Cosimo De' Medici S.r.l. assicura che gli impianti sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e che sono conformi alla vigente normativa, anche ai fini della prevenzione incendi ed amministrativamente idonei all'uso convenuto.

ART. 8

Oltre a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in funzione delle norme, le prescrizioni, le misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune (e/o la Cosimo de' Medici S.r.l.) dovrà/dovranno fornire ai Dirigenti scolastici, prima dell'inizio delle attività:

- l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare) per la gestione delle emergenze e di primo soccorso;

- la dichiarazione del Responsabile per il S.P.P. nella quale si attesti che è stata presa visione del piano di esodo ed emergenza con le relative disposizioni della scuola/palestra, fornitogli dal Dirigente scolastico/gestore;

- la fotocopia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, di cui al precedente articolo.

Le parti contraenti hanno facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritengano più adeguato, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso e la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalla presente convenzione.

ART. 9

Resta inteso che nelle Palestre gli alunni dovranno essere sempre accompagnati da personale docente o personale di custodia incaricato. Le parti, nella loro qualità di firmatari del presente atto, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano reciprocamente a far osservare agli utilizzatori le norme di cui al sotto riportato elenco:

- mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali a disposizione;

- rispettare gli orari concordati, compresa l'uscita dalla palestra, che deve avvenire entro l'orario assegnato;
- è fatto obbligo, a chiunque pratichi attività sportiva, di indossare apposite calzature all'interno dell'impianto;
- non giocare a calcio o calcetto nelle palestre, salvo che l'impianto non abbia tutti i requisiti di protezione e sicurezza richiesti per lo svolgimento di dette discipline;
- tenuta giornaliera di un registro dove dovranno essere annotati l'ora di inizio e il termine di utilizzo della struttura sportiva da parte dei singoli Istituti Superiori Scolastici e rilievo di eventuali danni che si dovessero riscontrare;
- al termine dell'attività, verifica generale, riordino dell'attrezzatura in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività motorie successive;
- rispetto della pulizia dei locali, dei servizi igienici e degli spogliatoi;
- assicurare, durante le ore di utilizzo, la presenza di personale di fiducia che sorvegli anche su un corretto uso degli impianti. Il personale incaricato, nell'esercizio delle sue mansioni, dovrà essere dotato

di apposito tesserino di riconoscimento che, durante il servizio, dovrà essere ben visibile;

- la presenza del responsabile o di un suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
- comunicare per iscritto al proprietario dell'impianto eventuali danni ai locali ed alle attrezzature provocati durante l'utilizzo e provvedere alla rifusione o alla immediata riparazione;
- vigilare sul divieto di fumo nei locali dove si svolgono le attività conformemente alla legge 6 gennaio 2003, n. 3;
- non fare accedere nei locali in uso persone non autorizzate;
- per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi da parte delle scuole si terrà conto dell'obbligatoria copertura assicurativa in capo agli alunni;
- rispondere degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo sollevando il proprietario-concedente da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'ente proprietario dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dall'inosservanza delle

disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola/palestra e sarà cura dell'Amministrazione Comunale rendere edotti gli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado sulla osservanza del piano di emergenza e di evacuazione;

- l'utilizzo delle palestre comunali da parte delle scuole di Istruzione Secondaria Superiore di secondo grado sarà in funzione del programma didattico e sotto stretta sorveglianza degli insegnanti, che assumeranno la responsabilità a tutti gli effetti di tale utilizzo. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare senza indugio ogni danno al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. La Cosimo De' Medici S.R.L. esonera la Provincia da ogni responsabilità per sospensioni o per irregolarità dei servizi di riscaldamento, acqua ed energia elettrica dovute a cause impreviste e/o a manutenzione o riparazione degli impianti. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e alle altre normative vigenti in materia.

ART. 10

Tutte le spese inerenti il presente atto, compreso il pagamento dell'imposta di registro, sono a carico della Cosimo De Medici S.r.l., che le assume.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento sul modello F23 per il contratto originale e la copia cartacea da consegnare presso l'Ufficio del Registro.

ART. 11

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno.

L'atto è formato da n. 12 (dodici) pagine a video.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PROVINCIA DI LIVORNO

La Responsabile del Servizio Edilizia e Manutenzioni

Ing. Barbara Moradei (*firmato digitalmente*)

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Il Dirigente Area 3

Arch. Mauro Parigi (*firmato digitalmente*)

COSIMO DE' MEDICI

Il Presidente

Sig. Vittorio Campidoglio (*firmato digitalmente*)